



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Indennità di trasferta sede di lavoro: ultime sentenze

Autore: Redazione | 26/05/2021



Le ultime sentenze su: nozione di trasferta; indennità di trasferta; trattamento contributivo; luogo di esecuzione della prestazione.

Indennità di trasferta: funzioni e caratteristiche

In tema di lavoro subordinato, la trasferta è emolumento corrisposto al lavoratore in relazione a prestazione effettuata per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore di lavoro al di fuori della ordinaria sede di lavoro, volto proprio a compensare al lavoratore i disagi derivanti dall'espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto.

Corte appello Milano sez. lav., 02/10/2020, n.587

Indennità di trasferta: ha natura risarcitoria

L'istituto della trasferta presuppone uno spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro determinato da fatti occasionali e contingenti, implicanti di volta in volta singole decisioni del datore di lavoro", mentre "la prolungata permanenza in varie sedi di cantiere ed i ripetuti spostamenti dall'una all'altra sede, quale modalità immanente al lavoro, costituiscono invece un aspetto strutturale della prestazione connesso alla causa tipica del contratto.

Corte appello Potenza sez. lav., 27/08/2020, n.24

Indennità di trasferta: condizioni

L'indennità di trasferta concorre a formare reddito nella misura del 50% del suo ammontare solo se sussistono congiuntamente le seguenti condizioni: 1) mancata indicazione nel contratto della sede di lavoro; 2) svolgimento di attività lavorativa che richiede continua mobilità; 3) corresponsione al dipendente di un'indennità in misura fissa, in relazione allo svolgimento di attività lavorativa in luoghi sempre diversi e variabili.

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n.16673

Cos'è l'indennità di trasferta?

L'indennità di trasferta è un emolumento corrisposto al lavoratore in relazione ad una prestazione effettuata, per limitato periodo di tempo e nell'interesse del datore, al di fuori della ordinaria sede lavorativa, volto a compensare i disagi derivanti dall'**espletamento del lavoro in luogo diverso da quello previsto**, senza che rilevi, ai fini dell'insorgenza del diritto, che la sede legale dell'impresa datoriale e la residenza del lavoratore medesimo siano diverse da quelle in cui si svolge l'attività lavorativa, non essendo tali luoghi rilevanti per la identificazione di una **trasferta** in senso tecnico.

(Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ravvisato la trasferta in un caso in cui i lavoratori, residenti nella provincia di Napoli, erano stati assunti a Bologna, dove era stata unicamente espletata la prestazione lavorativa, da azienda avente sede nel medesimo territorio della loro residenza, sicché non vi era stata nessuna scissione tra sede lavorativa e luogo di svolgimento del lavoro).

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2020, n.14380

Trattamento contributivo indennità di trasferta: a chi si applica?

In materia di **trattamento contributivo dell'indennità di trasferta**, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della **sede di lavoro**; b) lo svolgimento di un'**attività lavorativa** che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", requisito da accertare non solo in base al concreto andamento dei pagamenti attuati o pattuiti dalle parti, ma anche in forza dei relativi obblighi imposti dalla disciplina della contrattazione collettiva.

Cassazione civile sez. lav., 14/08/2019, n.21410

Trattamento contributivo dell'indennità di trasferta

In materia di **trattamento contributivo** dell'indennità di trasferta, l'art. 51, comma 6, del d.P.R. n. 917 del 1986, secondo l'interpretazione autentica di cui all'art. 7 quinquies del d.l. n. 193 del 2016, conv., con modif., in l. n. 225 del 2016, si applica ai lavoratori per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo **svolgimento di un'attività lavorativa** che richiede la continua mobilità; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un'indennità o maggiorazione di retribuzione "in misura fissa", attribuite senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

Pertanto, ai fini dell'applicabilità dell'articolo in questione, non rilevano le modalità di erogazione della predetta indennità.

[Cassazione civile sez. lav., 13/05/2019, n.12648](#)

Compensazione del lavoratore per le prestazioni svolte al di fuori della propria sede ordinaria

L'istituto della trasferta risponde ad una ratio ben precisa: **compensare il lavoratore** per le prestazioni, di regola occasionali, svolte al di fuori della propria sede ordinaria in quanto l'allontanamento dalla propria sede ordinaria comporta, di per sé, una fatica maggiore nella resa della prestazione lavorativa. In difetto di specificazione contrattuale, il concetto di "sede" di cui all'art. 62 va individuato con riferimento al luogo dove effettivamente si rende la prestazione con continuità".

È l'allontanamento rispetto a questo luogo che rende più gravosa la prestazione. L'indennità di trasferta non può costituire corrispettivo per il lavoro prestato nel luogo di **svolgimento abituale della propria attività**.

La sede "utile" al fine di attribuire, o negare, il diritto alla trasferta, deve quindi

essere individuata avendo riguardo all'effettività della prestazione, e non al luogo ove viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto, ovvero a quello che risulta dal contratto come "sede", nel caso di specie evidentemente solo formale".

Corte appello Milano, 19/10/2018, n.1567

L'indennità di trasferta per gli ufficiali giudiziari

In tema di **redditi di lavoro dipendente**, l'indennità di trasferta prevista a favore degli ufficiali giudiziari dall'art. 133 del d.P.R. n. 1229 del 1959, per gli atti compiuti fuori dell'edificio dove l'ufficio ha sede, ha natura retributiva e non di mero rimborso spese, sicché è assoggettata ad IRPEF, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alla sostituzione operata dall'art. 3 del d.lgs. n. 314 del 1997, che ha introdotto un trattamento fiscale più favorevole per detta indennità.

Cassazione civile sez. trib., 13/12/2017, n.29854

Criterio per l'individuazione della residenza di servizio

L'art. 20 del c.c.n.l. **autoferrotranvieri** del 23 luglio 1976, individua la "tratta a cui l'agente appartiene" quale elemento strutturale utile per l'individuazione della residenza di servizio, sicché essa, in ragione delle mansioni in concreto svolte dai dipendenti e del luogo in cui esse vengono espletate (nella specie, quali operatori di manutenzione nell'ambito della tratta), è idonea a costituire riferimento per l'assegnazione delle sede ed il **riconoscimento dell'indennità di trasferta**.

Cassazione civile sez. lav., 13/10/2015, n.20504

Indennità di trasferta forfettaria a favore del personale non viaggiante

In tema di **determinazione del reddito da lavoro dipendente**, l'indennità di trasferta forfettaria a favore del personale non viaggiante non concorre a formare

il reddito imponibile per l'importo giornaliero di euro 46,48 (77,47 per le trasferte all'estero) a condizione che la prestazione lavorativa fuori sede sia svolta nella data indicata, in modo da consentire di tenere conto, ai fini della riduzione dei limiti massimi di non imponibilità delle somme erogate a tale titolo, dei rimborsi a piè di lista riscossi dal lavoratore.

Cassazione civile sez. trib., 20/02/2015, n.3431

Diritto all'indennità di trasferta: presupposti

Il **diritto all'indennità di trasferta** presuppone che il lavoratore venga solo temporaneamente comandato a prestare la propria opera in un luogo diverso da quello in cui deve abitualmente eseguirla. E infatti, la nozione di trasferta è caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione, non rilevando né la sede aziendale, né la residenza del lavoratore e neppure l'esistenza di una dipendenza aziendale nel luogo di esecuzione della prestazione.

Orbene, la trasferta, oltre che dalla temporaneità del mutamento del luogo ove si svolge la prestazione, è caratterizzata anche dalla necessità che sia effettuata in esecuzione di un **ordine di servizio del superiore** legittimato ad adottarlo, dall'irrilevanza del consenso del lavoratore e dall'esclusione della necessità che durante la trasferta siano espletate le stesse mansioni svolte nel luogo di provenienza. Ciò perché potrebbe essere interesse del datore di lavoro, nell'adozione del provvedimento in parola, quello di far acquisire al lavoratore una specifica esperienza professionale mirata al conferimento di futuri incarichi.

Alla luce di siffatte considerazioni, è di tutta evidenza la differenza tra il trasferimento - realizzatosi mediante accettazione da parte del lavoratore - che implica una modifica di sede di lavoro definitiva, e la trasferta che, al contrario, comporta una modifica di sede provvisoria e non definitiva. In altri termini, gli istituti del trasferimento e della trasferta, pur implicando entrambi uno spostamento di sede, non sono omogenei, in quanto la differenza tra stabilità e provvisorietà è strutturale e corrisponde a finalità diverse.

Corte appello L'Aquila sez. lav., 04/04/2013, n.295

Svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre diversi

In materia di obblighi contributivi, ove l'attività d'impresa si espliciti nella realizzazione di scavi e posa di condotte per conto di altra impresa (nella specie, l'Enel) con spostamento degli operai e dei tecnici in cantieri di lavoro sempre diversi, senza che vi sia uno stabilimento di produzione ma solo un **deposito di automezzi ed attrezzature**, la posizione dei lavoratori va ricondotta ai "trasfertisti", che sono tenuti per contratto ad una attività lavorativa in luoghi variabili, diversi da quello della sede aziendale.

Ne consegue che, in applicazione dell'art. 3, comma 6, del d.lg. n. 314 del 1997 (applicabile "ratione temporis"), gli emolumenti erogati ai dipendenti a titolo di indennità di trasferta concorrono a formare il reddito nella misura del cinquanta per cento del loro ammontare e, su detto importo, è configurabile l'obbligo contributivo dell'azienda.

Cassazione civile sez. VI, 26/02/2013, n.4837

Indennità di trasferta, calcolo dell'indennità di anzianità e del Tfr

Ai fini della computabilità o meno dell'indennità di trasferta nel **calcolo dell'indennità di anzianità** e del t.f.r., nella nozione di "trasferisti" rientrano i lavoratori subordinati destinati a svolgere sistematicamente e professionalmente la propria attività quasi interamente al di fuori della sede aziendale, sempre in luoghi diversi, senza alcuna **sede lavorativa fissa e predeterminata**, percependo la retribuzione indipendentemente dalla effettiva effettuazione della trasferta, secondo un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo in presenza di vizi logici e giuridici.

Cassazione civile sez. lav., 11/12/2013, n.27643

Sede di lavoro: quando non è dovuto

alcun rimborso?

Non è dovuto alcun rimborso a titolo di indennità di trasferta al lavoratore al quale è assegnato, quale sede di lavoro, l'intero territorio della provincia, anziché un comune specificato, conformemente alle previsioni del CCNL applicato al rapporto di lavoro, che consente tale ipotesi, qualora gli spostamenti di lavoro sono avvenuti all'interno del territorio provinciale assegnato.

Cassazione civile sez. lav., 22/05/2013, n.12575

Note

Autore immagine: 123rf com.